

## **2**

# **ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

## Sommario

<b>NORMATIVA</b> .....	3
<b>Legge 27 aprile 1982, n. 186</b> .....	4
Art. 7. <i>Composizione del consiglio di presidenza</i> .....	4
Art. 8. <i>Ineleggibilità</i> .....	4
Art. 9. <i>Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti</i> .....	4
Art. 10. <i>Contestazioni e reclami</i> .....	4
Art. 11. <i>Scioglimento del consiglio di presidenza</i> .....	4
<b>Legge 13 aprile 1988, n. 117</b> .....	5
Art. 10. <i>Consiglio di presidenza della Corte dei conti</i> .....	5
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa .....	6
(Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004) .....	6
Articolo 8 .....	6
Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute .....	6
<b>CRITERI</b> .....	7
Regolamento per l'elezione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ....	8
<b>CASISTICA</b> .....	9
Elezioni suppletive .....	10
Seduta del Consiglio di Presidenza del 23 maggio 2002 .....	10
Seduta del Consiglio di Presidenza 18 luglio 2002 .....	10

# NORMATIVA

**Legge 27 aprile 1982, n. 186.**

**Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.**

*(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.)*

[Art. 7. Composizione del consiglio di presidenza.](#)

[Art. 8. Ineleggibilità.](#)

[Art. 9. Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti.](#)

[Art. 10. Contestazioni e reclami.](#)

[Art. 11. Scioglimento del consiglio di presidenza.](#)

**Legge 13 aprile 1988, n. 117**

**Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie  
e responsabilità civile dei magistrati.**

*(Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1988, n. 88)*

[Art. 10. Consiglio di presidenza della Corte dei conti.](#)

## **Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa**

*(Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### **Articolo 8**

#### **Sostituzione dei componenti per situazioni sopravvenute <sup>1</sup>**

1. In caso di perdita da parte di uno dei componenti eletti effettivi o supplenti dei requisiti di eleggibilità o di cessazione per qualsiasi causa dal servizio o di passaggio dal Consiglio di Stato ai Tribunali amministrativi regionali o viceversa, gli eletti appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono per il numero di suffragi ottenuti sono chiamati a far parte del Consiglio di Presidenza in loro sostituzione per il restante periodo.

2. Qualora non vi siano o non accettino la carica candidati che seguono gli eletti nelle rispettive liste di appartenenza, si procede ad elezione suppletiva. Anche per queste elezioni si applica la norma prevista dal primo comma.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato dapprima con delibera del 18 giugno 2015 (in vigore dall'8 ottobre 2015) e successivamente con delibera del 28 maggio 2018, con la quale il testo dell'articolo modificato è stato sostituito con quello previgente, in quanto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 2018 n. 10 (pubblicata sulla G.U.- I serie speciale n. 6 del 7 febbraio 2018) nella parte in cui ha modificato l'art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, prevedendo che «in caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982.

Si riporta il testo dell'art. 8, come modificato con la delibera del 18 giugno 2015:

*“Nel caso in cui i membri eletti, nel corso del quadriennio, perdano i requisiti di eleggibilità, o si dimettano o cessino per qualsiasi causa dal servizio o passino dal Consiglio di Stato ai TT.AA.RR. o viceversa, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del componente interessato.”*

# CRITERI

## **Regolamento per l'elezione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa**

*(approvato il 19 marzo 1988)*

1. Il periodo di tre anni di durata in carica dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa decorre dalla data del decreto di costituzione dell'organo.
2. La data delle elezioni è di norma fissata in un giorno festivo del mese anteriore alla scadenza.
3. Almeno due mesi prima della scadenza del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Stato fissa il giorno della votazione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 9, primo e secondo comma L. 27 aprile 1982 n. 186 e fissa il termine, anteriore di almeno 30 giorni alla data di votazione, entro il quale i magistrati che vi abbiano interesse possono comunicare all'Ufficio elettorale la propria candidatura.
4. Almeno venti giorni prima del giorno fissato per le votazioni, i nomi dei candidati, distinti per ciascun gruppo elettorale, in ordine alfabetico e con l'indicazione della qualifica e della sede di appartenenza, sono pubblicati sul "Notiziario" del Consiglio; copia del Notiziario viene affissa presso l'aula della votazione.
5. Resta salva la facoltà di votare per soggetti diversi da quelli indicati nel "notiziario".

# CASISTICA

## **Elezioni suppletive**

### ***Seduta del Consiglio di Presidenza del 23 maggio 2002***

Il Consiglio, in occasione della decadenza di un magistrato dalla qualità di componente dell'organo di autogoverno, ha preso atto dell'indisponibilità di tutti i magistrati non eletti ed ha pertanto deliberato l'indizione di elezioni suppletive.

### ***Seduta del Consiglio di Presidenza 18 luglio 2002***

Nell'adottare il decreto di indizione delle elezioni per la sostituzione di un componente del Consiglio di Presidenza (6 ottobre 2002), il Presidente del Consiglio di Stato ha fatto propria l'interpretazione del Consiglio di Presidenza.